

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI  
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

- Adottato con delibera C.C. n. 68 in data 15.04.1991, controllata dal C.R.C. al n. 14033 in data 08.05.1991
- Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Argenta dal 10.05.1991 e per gg. 15 consecutivi
- Modificato con delibera G.C. n. 75 in data 18.08.1998, controllata dal C.R.C. al n.     in data
- Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Argenta dal     e per gg. 15 consecutivi

## TITOLO I

### FINALITA'

#### Art. 1

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241 e nell'esercizio dei poteri di autonomia del Comune, determina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Enti Pubblici e Privati, con esclusione delle associazioni anche di volontariato, iscritte negli appositi elenchi comunali che sono assoggettati alle norme del vigente regolamento comunale sul volontariato sull'associazionismo e sul patrocinio.

#### Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare, attraverso esplicito richiamo, dai singoli provvedimenti relativi agli interventi indicati all'articolo 1.

3. La concessione dei provvedimenti di cui all'art. 1 precedente resta subordinata al rispetto delle disposizioni recate dagli artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. 31.03.1998, n. 109.

#### Art. 3

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse disponibili, sono di norma i seguenti:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) cultura e istruzione;
- d) sviluppo economico e tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che, per la loro finalità, sono ad esso riconducibili.

## TITOLO II

### ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

#### CAPO I

##### Assistenza agli anziani

#### Art. 4

1. L'assistenza agli anziani, non autosufficienti fisicamente, si attua a mezzo il loro avviamento in strutture protette, a ciò legalmente riconosciute e specificatamente individuate dall'Amministrazione Comunale.

2. Gli anziani, di cui al precedente comma, residenti in territorio comunale, non autosufficienti economicamente hanno titolo a richiedere all'Amministrazione Comunale

forme di concorso nel pagamento delle rette come dovute in relazione al precedente comma.

3. Per le finalità di cui al 2° comma gli interessati dovranno inoltrare all'Amministrazione Comunale apposita istanza corredata dai seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.01.1968, n. 15 recante:

- a) generalità dell'istante;
- b) finalità del contributo richiesto;
- c) composizione del nucleo familiare (con indicazione degli ascendenti, discendenti e collaterali di 2° grado, anche non conviventi);
- d) eventuali titoli di proprietà o diritto parziali di godimento su beni immobili;
- e) possesso di eventuali depositi bancari ovvero presso strutture cooperative;
- f) eventuali operazioni di compravendita nel biennio precedente all'istanza;
- g) titolarità di eventuali provvidenze economiche non rientranti nell'obbligo di denuncia nella dichiarazione come sub 2° successivo;

2) dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente la presentazione dell'istanza.

4. Le istanze prodotte ai sensi del 3° comma saranno istruite dall'Ufficio di Segreteria, con compiti di coordinamento dei funzionari responsabili dei servizi sociali, di ragioneria, dell'ufficio casa e patrimonio il quale redigerà una proposta di graduatoria che tenga merito, in ordine decrescente, di oggettive e palesi situazioni di non autosufficienza economica, da approvarsi da parte della Giunta Municipale; tale graduatoria dovrà essere oggetto di aggiornamento in relazione alla presentazione di nuove successive istanze e comunque ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale, nel quadro delle proprie compatibilità finanziarie dovesse procedere a nuovo avviamento.

5. Per la valutazione degli elementi e dei requisiti di cui al 3° del presente art. 4, saranno osservate le prescrizioni seguenti:

a) alla determinazione delle capacità economiche dell'istante concorreranno tutti i redditi di diversa natura, purché aventi carattere fisso e continuativo;

b) il possesso di titoli di proprietà o di diritto parziale di godimento su edifici e ciò indipendentemente dalla loro oggettiva produzione di reddito e/o assoggettabilità ai fini dell'I.R.P.E.F. sarà fatto oggetto di specifica valutazione economica da disporsi agli effetti del D.P.R. 26.10.1972, n. 643, e contribuirà a determinare le potenzialità di integrazione delle rette sino alla totale concorrenza del valore capitale attribuito;

c) il possesso di titoli di proprietà o di diritto parziale di godimento su terreni ineditati, valutato economicamente sulla scorta del reddito agrario di rendimento, così come pubblicato dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigiano relativo all'anno precedente la presentazione dell'istanza, non andrà ad integrare la capacità sub a), ma costituirà elemento di discriminazione nelle sole ipotesi di parità reddituali;

d) la composizione del nucleo familiare, come inteso dalle citate norme, sarà utilizzata per la individuazione di concreta sussistenza di capacità reddituali degli aventi obbligo all'assistenza nei confronti dell'istante ai sensi dell'articolo del Codice Civile;

e) il possesso di eventuali depositi bancari, ovvero presso strutture cooperative, nonché le eventuali operazioni di compravendita nel biennio precedente, come elementi sussidiari di valutazione non andranno a costituire la capacità sub. a), ma integreranno elementi di discriminazione nelle sole ipotesi di parità reddituali.

CAPO II  
Assistenza e beneficenza

Art. 5

1. Le richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari aventi finalità di beneficenza ed assistenza per un importo fino a L. 1.000.000 in ragione annua sono subordinati alla presentazione di idonea istanza correlata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.01.1968, n. 15 recante:

- a) generalità dell'istante;
- b) finalità del contributo richiesto;
- c) composizione del nucleo familiare (con indicazione degli ascendenti, discendenti e collaterali di 2°, anche non conviventi);
- d) eventuali titoli di proprietà o diritto parziali di godimento su beni immobili;
- e) eventuali operazioni di compravendita nel biennio precedente all'istanza;
- f) l'indicazione di contribuzioni a qualsiasi titolo ricevute dall'Amministrazione Comunale nei 12 mesi precedenti la presentazione dell'istanza;

2) dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente la presentazione dell'istanza.

2. Ai fini della determinazione dell'anzidetto limite di L. 1.000.000 saranno accumulate le erogazioni allo stesso titolo conseguite nel corso dello stesso anno solare.

3. Fermo restando che l'erogazione del contributo sarà effettuata con formale deliberazione della Giunta Municipale, previa istruttoria da parte dell'Ufficio di Segreteria con compiti di coordinamento dei funzionari responsabili dei Servizi Sociali, di Ragioneria, degli Uffici Casa e Patrimonio resa ad accertamento gli elementi dedotti a corredo dell'istanza l'Amministrazione procederà successivamente attraverso accurate verifiche la cui attuazione sarà di volta in volta disposta dai funzionari predetti.

4. Le richieste di cui al primo comma tese a conseguire esenzioni o riduzioni del pagamento di contribuzioni per i servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico, C.R.E. e per spese librerie dovranno essere prodotte entro il termine del 30 giugno dell'anno di riferimento.

5. Per la valutazione degli elementi e dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo 5 saranno osservate le prescrizioni seguenti:

a) alla determinazione delle capacità economiche dell'istante concorreranno tutti i redditi di diversa natura, purché aventi carattere fisso e continuativo;

b) il possesso di titoli di proprietà o di diritto parziale su beni edificati o su terreni inediti, il cui valore economico sarà determinato rispettivamente sulla base delle disposizioni del D.P.R. 26.10.1972, n. 643 ed attraverso il reddito agrario di rendimento pubblicato annualmente dal C.C.I.A.A. relativamente all'anno precedente la presentazione dell'istanza, non andrà ad integrare la capacità sub a) ma costituirà elemento meramente residuale ai fini della corresponsione del contributo richiesto;

c) la composizione del nucleo familiare, come inteso dalle citate norme sarà utilizzata per la individuazione di concreta sussistenza di capacità reddituali degli aventi obbligo all'assistenza nei confronti dell'istante ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;

d) il possesso di eventuali depositi bancari, ovvero presso strutture cooperative, nonché le eventuali operazioni di compravendita nel biennio precedente, come elementi sussidiari di valutazione non andranno a costituire la capacità sub.a), ma costituiranno elementi meramente residuali ai fini della corresponsione del contributo richiesto.

## Art. 6

1. Le richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari aventi finalità di beneficenza ed assistenza per un importo superiore a L. 1.000.000 in ragione annua sono subordinate alla presentazione di idonea istanza correlata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio reso ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.01.1968, n. 15 recante:

- a) generalità dell'istante;
- b) finalità del contributo richiesto;
- c) composizione del nucleo familiare (con indicazione degli ascendenti, discendenti e collaterali di 2° grado anche non conviventi);
- d) eventuali titoli di proprietà o diritto parziali di godimento su beni immobili;
- e) possesso di eventuali depositi bancari ovvero presso strutture cooperative;
- f) eventuali operazioni di compravendita nel biennio precedente all'istanza;
- g) titolarità di eventuali provvidenze economiche non rientranti nell'obbligo di denuncia nella dichiarazione sub 2) successivo.

2) dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente la presentazione dell'istanza.

2. L'erogazione del contributo, a cura della Giunta Comunale con specifico atto deliberativo, sarà disposta previa conclusione di idonea istruttoria da parte dell'Ufficio di Segreteria, con compiti di coordinamento dei funzionari responsabili dei Servizi Sociali, di Ragioneria, dell'Ufficio Casa e Patrimonio intesa ad accertare la veridicità degli elementi dedotti a corredo dell'istanza.

3. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 che presentino situazioni di immediata necessità, il Dirigente del Settore Segreteria, nell'ambito di un apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con determina dirigenziale per questi scopi, può autorizzare l'Economo Comunale a disporre un'erogazione straordinaria entro il limite massimo di L. 300.000 da ricontabilizzare nell'ordinario procedimento come disciplinato dai precedenti commi.

4. Per la valutazione degli elementi e dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo 6 saranno osservate le prescrizioni seguenti:

a) alla determinazione delle capacità economiche dell'istante concorreranno tutti i redditi di diversa natura, purché aventi carattere fisso e continuativo;

b) il possesso di titoli di proprietà o di diritto parziale su beni edificati o su terreni ineditati, il cui valore economico sarà determinato rispettivamente sulla base delle disposizioni del D.P.R. 26.10.1972, n. 643 ed attraverso il reddito agrario di rendimento pubblicato annualmente dal C.C.I.A.A. relativamente all'anno precedente la presentazione dell'istanza, non andrà ad integrare la capacità sub a) ma costituirà elemento meramente residuale ai fini della corresponsione del contributo richiesto;

c) la composizione del nucleo familiare, come inteso dalle citate norme, sarà utilizzata per la individuazione di concreta sussistenza di capacità reddituali degli aventi obbligo all'assistenza nei confronti dell'istante ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;

d) il possesso di eventuali depositi bancari, ovvero presso strutture cooperative, nonché le eventuali operazioni di compravendita nel biennio precedente, come elementi sussidiari di valutazione non andranno a costituire la capacità sub.a), ma costituiranno elementi meramente residuali ai fini della corresponsione del contributo richiesto.

#### Art. 6 bis

1. Sono concessi appositi contributi finalizzati al pagamento di canoni di locazione relativi ad alloggi destinati all'abitazione, a coloro che abbiano fatto istanza di assegnazione di immobile ai sensi e con le modalità di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 598 del 10.06.1997.

2. L'Amministrazione può concedere ai cittadini che versino nelle condizioni di cui alla delibera citata al precedente 1° comma e che occupino con contratti di locazione o sublocazione un immobile appartenente in proprietà o altro titolo al Comune, un contributo indiretto attraverso la definizione di canoni agevolati che tengano conto delle condizioni economiche dei cittadini medesimi, valutate ai sensi del successivo 3° comma del presente articolo.

3. L'erogazione di contributi o la concessione di canoni agevolati, da parte della Giunta Comunale sarà disposta con specifico atto deliberativo, previa conclusione di idonea istruttoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, sulla scorta degli elementi acquisiti ai sensi della citata delibera della Giunta Comunale n. 598 del 10.06.1997.

### CAPO III

#### Assistenza sanitaria e farmaceutica

#### Art. 7

1. Le istanze di contribuzione tese a conseguire sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari finalizzati a corrispondere ad esigenze di prestazioni sanitarie e farmaceutiche sono subordinate alla presentazione di idonea istanza corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.01.1968, n. 15 recante:

a) generalità dell'istante;

b) finalità del contributo richiesto;

c) composizione del nucleo familiare (con indicazione degli ascendenti, discendenti e collaterali di 2°, anche non conviventi);

d) eventuali titoli di proprietà o diritti parziali di godimento su beni immobili;

e) possesso di eventuali depositi bancari ovvero presso strutture cooperative;

f) eventuali operazioni di compravendita nel biennio precedente all'istanza;

g) titolarità di eventuali provvidenze economiche non rientranti nell'obbligo di denuncia nella dichiarazione sub 2) successivo;

2) dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente la presentazione dell'istanza;

3) elementi giustificativi della spesa sostenuta in relazione alla domanda prodotta, costituiti da copia della ricetta medica e dei documenti fiscali attestanti l'avvenuto pagamento.

2. Previa istruttoria da parte dell'Ufficio di Segreteria, con i compiti di coordinamento dei funzionari responsabili dei Servizi Sociali, di Ragioneria, dell'Ufficio Casa e Patrimonio, la Giunta Municipale procederà all'erogazione del contributo equiparandolo all'ammontare della spesa sostenuta e comprovata.

3. Per le finalità di cui al 1° comma che presentino situazioni di immediata necessità, il Dirigente del Settore Segreteria, nell'ambito di un apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta Comunale per questi scopi, può autorizzare l'Economo Comunale a disporre un'erogazione straordinaria entro il limite massimo di L. 300.000 da ricontabilizzare nell'ordinario procedimento come disciplinato dai precedenti commi.

4. Per la valutazione degli elementi e dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo 7 saranno osservate le prescrizioni seguenti:

a) alla determinazione delle capacità economiche dell'istante concorreranno tutti i redditi di diversa natura, purché aventi carattere fisso e continuativo;

b) il possesso di titoli di proprietà o di diritto parziale su beni edificati o su terreni inediti, il cui valore economico sarà determinato rispettivamente sulla base delle disposizioni del D.P.R. 26.10.1972, n. 643 ed attraverso il reddito agrario di rendimento pubblicato annualmente dal C.C.I.A.A. relativamente all'anno precedente la presentazione dell'istanza non andrà ad integrare la capacità sub a) ma costituirà elemento meramente residuale ai fini della corresponsione del contributo richiesto;

c) la composizione del nucleo familiare, come inteso dalle citate norme, sarà utilizzata per la individuazione di concreta sussistenza di capacità reddituali degli aventi obbligo all'assistenza nei confronti dell'istante ai sensi dell'art. 433, del Codice Civile;

d) il possesso di eventuali depositi bancari, ovvero presso strutture cooperative, nonché le eventuali operazioni di compravendita nel biennio precedente, come elementi sussidiari di valutazione non andranno a costituire la capacità sub. a), ma costituiranno elementi meramente residuali ai fini della corresponsione del contributo richiesto.

#### CAPO IV

#### CONTRIBUTI AD ENTI E PERSONE PER FINALITÀ SOCIALI

##### Art. 7 bis

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività ed iniziative di carattere socio-assistenziale di Enti Pubblici e Privati e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione socio-assistenziale nell'ambito del territorio comunale;

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività socio-assistenziali;

c) a favore dei soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre esposizioni, rassegne aventi finalità sociali costituenti rilevante interesse per la comunità e per la sua valorizzazione;

d) a favore di soggetti che effettuano attività di sostegno ed assistenza a favore di residenti anche a mezzo di raccolte pubbliche di fondi per le stesse finalità;

2. Le richieste di contributo di sovvenzioni, contributi e sussidi aventi le finalità di cui al presente articolo sono subordinate alla presentazione di idonea istanza.

3. La domanda dovrà indicare:

a) il programma dettagliato ed il preventivo finanziario dell'iniziativa;

b) il rendiconto a consuntivo relativo ad analoga iniziativa se già fruente di contributo nell'anno solare precedente;

c) le somme eventualmente erogate per le medesime finalità nel precedente triennio.

4. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, copia fotostatica dello statuto se trattasi di ente pubblico o privato.

5) Nell'ambito delle disponibilità finanziarie all'uopo iscritte in bilancio l'Amministrazione Comunale redigerà apposito programma di distribuzione, dei contributi, compatibilmente alla qualità e quantità delle istanze pervenute.

6. Per le manifestazioni del presente articolo aventi caratteristiche a cadenze stagionali le relative istanze vanno inoltrate almeno 60 giorni prima l'attivazione della manifestazione medesima.

### TITOLO III

#### ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

##### Art. 8

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive e ricreative del tempo libero sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno delle associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa e comunque senza scopo di lucro, che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle associazioni e società di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilievo che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
4. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di proprietà comunale è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni soggetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate ed esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

##### Art. 9

1. Le richieste di contributi per le finalità di cui all'art. 8 sono subordinate alla presentazione di idonea istanza da far pervenire entro il 31 marzo di ogni anno solare.
2. La domanda dovrà indicare:
  - a) i dati conoscitivi sulla struttura organizzativa dell'istante, numero dei soci, le attività perseguite e il programma di utilizzazione del contributo richiesto;
  - b) l'entità di contributi ricevuti dall'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno solare precedente e, nell'evenienza positiva, rendiconto della gestione del contributo ricevuto.
3. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie all'uopo iscritte in bilancio l'Amministrazione Comunale redigerà apposito programma di distribuzione dei contributi con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, compatibilmente alla qualità e quantità delle istanze pervenute.
4. Fuori dai termini previsti dal 1° comma, e per le finalità oggettivamente non subordinabili a vincoli temporali di programmazione, può procedersi all'erogazione con deliberazione della Giunta Comunale di contributi una-tantum entro il tassativo limite di spesa di L. 500.000 e sempre con le modalità di cui al 2° comma.

##### Art. 10

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività ed iniziative di carattere culturale ed educative di Enti Pubblici e Privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
  - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;



c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle biblioteche, pinacoteche, musei, opere d'arte, tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;

d) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, costituenti rilevante interesse per la comunità e per la sua valorizzazione.

2. Le richieste di contributo di sovvenzioni, contributi e sussidi aventi le finalità di cui al presente articolo sono subordinate alla presentazione entro il 31 gennaio di ogni anno solare di idonea istanza.

3. La domanda dovrà indicare:

a) il programma dettagliato ed il preventivo finanziario dell'iniziativa;

b) il rendiconto a consuntivo relativo ad analoga iniziativa se già fruente di contributo nell'anno solare precedente;

c) le somme eventualmente erogate per le medesime finalità nel precedente triennio.

4. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, copia fotostatica dello statuto se trattasi di associazione o ente pubblico o privato.

5. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie all'uopo iscritte in bilancio l'amministrazione Comunale redigerà apposito programma di distribuzione dei contributi, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale compatibilmente alla qualità e quantità delle istanze pervenute.

6. Fuori dai termini previsti dal 2° comma e per finalità oggettivamente non subordinabili a vincoli temporali di programmazione, può procedersi all'erogazione con deliberazione della Giunta Municipale di contributi una-tantum entro il tassativo limite di spesa di L. 2.500.000 e sempre con le modalità di cui al 3° comma.

7. Per le manifestazioni del presente articolo aventi caratteristiche e cadenze stagionali le relative istanze vanno inoltrate 60 giorni prima dell'attivazione della manifestazione medesima.

8. Per le manifestazioni aventi particolare rilevanza culturale la cui durata temporale si attui con cadenza di programmazione annuale, il termine di cui al 2° comma è fissato al 30 novembre dell'anno precedente.

## TITOLO V

### SVILUPPO ECONOMICO E TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

#### Art. 11

1. Gli interventi a favore di attività di iniziativa in tema di sviluppo economico e tutela dei valori ambientali che facciano riferimento ad esigenze facenti capo al territorio comunale ed agli interessi della comunità sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati o altri organismi che operano per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative promozionali nel campo dello sviluppo economico del territorio e che a questo facciano riferimento.

#### Art. 12

1. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui all'articolo precedente sono subordinati alla presentazione di formale istanza che dovrà contenere:

a) il programma dettagliato ed il preventivo finanziario dell'iniziativa;

b) il rendiconto a consuntivo relativo ad analoga iniziativa se già fruente di contributo nell'anno solare precedente;

- c) le somme eventualmente erogate per le medesime finalità nel precedente triennio.
2. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, copia fotostatica dello statuto se trattasi di associazione o ente pubblico o privato.
3. All'erogazione del contributo richiesto si provvederà, nell'ambito delle disponibilità a ciò destinate dal bilancio annuale, con deliberazione della Giunta Municipale e previa istruttoria da parte dei competenti uffici comunali in ordine alla validità e meritorietà dell'iniziativa per la quale il contributo è richiesto.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 13

1. Le domande di contributo per le materie indicate dal presente regolamento dovranno essere corredate, se ed in quanto dovuto, dalla documentazione di cui all'art. 7 della Legge 19.03.1990, n. 55 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 14

1. Gli importi di cui agli articoli 5, 1° comma, 7, 3° comma, 9, 4° comma, 10, 6° comma del presente regolamento saranno oggetto di revisione annuale da disporsi a cura della Giunta Municipale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

